



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

**COMITATO REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE
REGIONALKOMITEE TRENINO SÜDTIROL**

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 TRENTO (TN)
TELEFONO: 0461 986480 – 0461 986739 - FAX: 0461 231325
Indirizzo Internet: www.figctaa.it
www.lnd.it
www.settoregiovanile.figc.it
e-mail: figctaa@figctaa.it



Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N°03 del 07/07/2011

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 Comunicato Ufficiale n 13 del 06/07/2011

Si pubblica il testo integrale dei seguenti Comunicati Ufficiali F.I.G.C.:

- N. 4/A del 5 luglio 2011, inerente la modifica del comma 7, dell'art. 40, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché l'abrogazione dei commi 7bis, 8, 9, 10, dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- N. 5/A del 5 luglio 2011, inerente la modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N.4/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare il comma 7 e di abrogare i commi 7bis, 8, 9, 10
- visto l'art.27 dello Statuto Federale

delibera

di modificare il il comma 7 dell'art.40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell'allegato A);

di abrogare i commi 7bis, 8, 9, 10 dell'art.40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Art. 40</p> <p>Limitazioni del tesseramento calciatori</p> <p>1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore.</p> <p>2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.</p> <p>3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.</p> <p>3bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico.</p> <p>Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.</p> <p>4. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida</p>	<p>Art. 40</p> <p>Limitazioni del tesseramento calciatori</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>3bis. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p>

quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalla L.N.P. e dalla L.P.S.C. possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenienti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza.

Le società che disputano il Campionato di Serie A possono altresì tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenienti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).

Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'art.61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale.

Le società che disputano il Campionato di Serie B hanno tale ultima facoltà di tesseramento limitata a non più di un calciatore. In caso di retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è consentito alla società retrocessa di mantenere il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) già tesserati nel corso dell'antecedente stagione sportiva. In tal caso non è consentita la novazione, quanto al termine, del contratto stipulato con tali calciatori.

In caso di retrocessione di una società dalla Serie B alla Serie C, qualora tale società abbia tra i propri tesserati un calciatore

;

7. Le società che disputano i Campionati organizzati **dalle Leghe Professionistiche L.N.P. e dalla L.P.S.C.** possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenienti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza.

Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini non aderenti all'UE (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale

~~Le società che disputano il Campionato di Serie A possono altresì tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenienti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).~~

~~Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'art.61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale.~~

~~Le società che disputano il Campionato di Serie B hanno tale ultima facoltà di tesseramento limitata a non più di un calciatore. In caso di~~

~~retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è consentito alla società retrocessa di mantenere il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non~~

extracomunitario, potrà mantenere tale tesseramento ed impiegare il calciatore sino alla scadenza del contratto, con divieto assoluto di prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di sostituire il calciatore con altro extracomunitario. Non vengono considerate nei limiti di tesseramento di cui sopra le acquisizioni da parte di società di L.N.P., di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) provenienti da Federazione estera, se depositate contestualmente alla documentazione relativa alla cessione del calciatore medesimo a società di altra Federazione. Il tesseramento, anche nelle stagioni sportive successive, di tali calciatori, sarà subordinato alla compatibilità numerica con i limiti imposti dalla normativa relativa al tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). Le società non partecipanti ai predetti campionati professionistici non possono tesserare calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).

7.bis.L'elenco ufficiale di gare di cui all'art. 61 delle presenti Norme può contenere, per tutte le gare ufficiali che disputano società di Serie A, i nominativi di cinque calciatori, di cui due assimilati, non selezionabili per le Squadre Nazionali e purché non cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).

8. Calciatori assimilati sono definiti quelli provenienti da Federazione estera, aderente all'U.E.F.A., che siano stati tesserati per la F.I.G.C. per cinque anni continuativi, di cui almeno tre nella fascia di età fissata dall'articolo 9 dello Statuto Federale.

9. È consentito alle sole società che disputano il Campionato di Serie A di tesserare non più di due per società, calciatori di età non superiore a tredici anni provenienti da Federazione estera aderente all'U.E.F.A.. È fatta salva la facoltà di mantenimento del tesseramento anche nel caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie A a quello di Serie B.

10. Non sono assoggettati alla disciplina di cui ai commi 6 ultima parte, 7, 7 bis, 8, e 9 nonostante siano provenienti o provenuti da Federazione estera, i calciatori cittadini italiani che abbiano ininterrottamente mantenuto la cittadinanza italiana, che siano figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia e che non siano stati convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazione

~~aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) già tesserati nel corso dell'antecedente stagione sportiva. In tal caso non è consentita la novazione, quanto al termine, del contratto stipulato con tali calciatori.~~

~~In caso di retrocessione di una società dalla Serie B alla Serie C, qualora tale società abbia tra i propri tesserati un calciatore extracomunitario, potrà mantenere tale tesseramento ed impiegare il calciatore sino alla scadenza del contratto, con divieto assoluto di prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di sostituire il calciatore con altro extracomunitario.~~

~~Non vengono considerate nei limiti di tesseramento di cui sopra le acquisizioni da parte di società di L.N.P., di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) provenienti da Federazione estera, se depositate contestualmente alla documentazione relativa alla cessione del calciatore medesimo a società di altra Federazione. Il tesseramento, anche nelle stagioni sportive successive, di tali calciatori, sarà subordinato alla compatibilità numerica con i limiti imposti dalla normativa relativa al tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). Le società non partecipanti ai predetti campionati professionistici non possono tesserare calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).~~

7.bis ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. ABROGATO

diversa da quella italiana.

Ai fini del tesseramento, tali calciatori debbono comprovare documentalmente la propria cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei propri genitori, la propria residenza stabile in Italia, nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere stati mai convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazioni diverse da quella italiana.

11) Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

11. INVARIATO

1. Calciatori extracomunitari:

- a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
- b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell’Ente competente attestante la regolare assunzione;
- c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;
- d) la residenza e il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.

2. Calciatori comunitari:

- a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
- b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa;

I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva;

3. I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”.

- a) I calciatori “non professionisti” di cittadinanza italiana, trasferiti all’estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il

“transfert internazionale”, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

11bis I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente.

Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportiva

12.I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.

11bis INVARIATO

12. INVARIATO

COMUNICATO UFFICIALE N.5/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare i commi 2 e 3 dell'art.58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ;
- ritenuto altresì opportuno disporre che le modifiche del comma 3 dell'art.58 entrino in vigore dalla stagione 2012/2013
- visto l'art.27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare la modifica dei commi 2 e 3 dell'art.58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell'allegato A).

Art. 58

Attività giovanile e minore delle Leghe

1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il Campionato Nazionale "Juniores" – Trofeo Antonio Ricchieri riservato obbligatoriamente alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, i Campionati Regionali "Juniores" ed i Campionati Provinciali "Juniores". A tali Campionati possono partecipare i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età, e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino a un massimo di quattro "fuori quota", di calciatori cioè che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età.
2. La **Lega Italiana Calcio Professionistico** organizza il Campionato Nazionale "Dante Berretti" – riservato obbligatoriamente alle società partecipanti ai **Campionati di Prima Divisione e Seconda Divisione**. A tale campionato possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il **19°** anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino ad un massimo di due "fuori quota" senza limiti di età. Nella fase finale può essere consentita solamente la partecipazione di due "fuori quota" che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 21° anno di età. La partecipazione al Campionato Nazionale "Dante Berretti" è estesa facoltativamente alle società professionistiche di Serie A e B, e alle Società del Campionato Nazionale Dilettanti.
3. La Lega Nazionale Professionisti **Serie A** organizza il Campionato "Primavera", la Coppa Italia "Primavera" e la Supercoppa "Primavera" riservati alle società **partecipanti al Campionato** di Serie A e B. Al Campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa "Primavera" possono partecipare calciatori che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il **19°** anno di età. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione di un numero massimo di quattro "fuori quota", di cui non più di uno senza limiti di età e i rimanenti che non abbiano compiuto il **20°** anno di età nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva. La partecipazione al Campionato e alla Coppa Italia "Primavera" è estesa facoltativamente e su invito, nel numero fissato dalla Lega Nazionale Professionisti, a Società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionisti **Serie A**, designate dalla Lega di appartenenza.
4. Le Leghe possono svolgere altresì attività minore organizzando nel proprio ambito campionati o tornei riservati a calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, disciplinando con apposita normativa le modalità di partecipazione e di svolgimento.

NORMA TRANSITORIA

Le modifiche del comma 3 entrano in vigore dalla stagione sportiva 2012/2013

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 Segreteria

3.1.1 DOMANDE DI RIPESCAGGIO

Si riporta l'elenco delle Società che hanno presentato domanda di ripescaggio, nell'eventualità di posti vacanti nell'organico dei campionati, per la stagione sportiva 2011/2012:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

U.S.D. ARCO 1895

U.S.D. DRO

U.S.D. LEVICO TERME

S.C. ST. MARTIN PASS.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 – SERIE C1

IMPERIAL GRUMO A.S.D.

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE – SERIE C

A.S.D. FASSA

U.S. ISERA

3.1.2 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Si comunicano le **modalità, i termini e le tasse** per l'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2010/2011.

L'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2011/2012 dovrà essere eseguita **esclusivamente** mediante l'utilizzo delle applicazioni presenti nell'area riservata alle Società calcistiche affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti accessibile all'indirizzo:

www.iscrizioni.lnd.it

secondo le procedure e le modalità in uso.

Le segreterie dei tre Comitati sono a disposizione delle Società per eventuali chiarimenti ed informazioni riferite alle procedure di iscrizione.

Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito <http://www.iscrizioni.lnd.it/Private/Main.aspx> , cliccando "aiuto un linea" (penultimo link a sinistra del menu principale) :

TERMINI ISCRIZIONI

Per i campionati di **Eccellenza, Juniores Regionale, Allievi e Giovanissimi Regionale, Calcio a Cinque Serie C1, Calcio Femminile Serie C**, le iscrizioni dovranno essere effettuate dal

1 LUGLIO AL 15 LUGLIO 2011

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all'iscrizione on line, dovranno stampare tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi e dovrà essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Via G.B. Trener 2/2 - 38121 Trento, entro la data sopra indicata.

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata **copia del bonifico bancario** relativo al versamento delle tasse di iscrizione.

Alla data di scadenza del **termine ordinatorio**, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di **regolarizzare le proprie posizioni entro il termine perentorio del 22 luglio 2011** (vedi modalità di verifica iscrizione).

Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati sopra citati dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:

"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Regionale Trentino Alto Adige "
CONTO CORRENTE N. 98471
CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST
TRENTO - VIA SEGANTINI
IBAN: IT 32 G 03599 01800 000000098471

Modalità di verifica iscrizione Campionati Regionali Stagione Sportiva 2011/2012

Si riportano le linee-guida alle quali il Comitato Regionale dovrà conformarsi per le iscrizioni delle Società ai campionati di competenza della Stagione Sportiva 2011/2012.

Costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai campionati regionali e provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art.27, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
 - Tassa associativa alla L.N.D.
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
 - Assicurazione tesserati
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione

Ai fini delle iscrizioni, il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha individuato nel **15 luglio 2011** un primo termine, **di carattere ordinatorio**, per la presentazione della documentazione, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, **a pena di decadenza**, la domanda di iscrizione.

Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato Regionale procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni **entro il termine perentorio** fissato dal Comitato nel giorno **22 luglio 2011**.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati della Stagione Sportiva 2011 – 2012 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Si fa presente che l'inosservanza del **termine ordinatorio**, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati, va considerato illecito disciplinare sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva competenti con una **ammenda pari ad Euro 100,00**.

Si fa presente, altresì, che l'inosservanza del **termine perentorio** anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati, **va considerato motivo di non ammissione della Società al Campionato di competenza**, con tutte le conseguenze del caso riferite alla vigente normativa federale

3.1.3 TASSE E DEPOSITI

Campionati	Tassa iscrizione	Tassa associativa	Anticipazioni conto spese	Stampati e Tessere	Totale Euro
Eccellenza	2.000,00	250,00	4.382,00	78,00	6.710,00
Juniores Regionale	700,00	-	775,00	-	1.475,00
Calcio a 5 Serie C1 (pure)	600,00	250,00	970,00	78,00	1.898,00
Calcio a 5 Serie C1	600,00	-	970,00		1.570,00
Juniores Calcio a 5	250,00	-	414,00	-	664,00
Femminile Calcio a 5 (pure)	450,00	250,00	970,00	78,00	1.748,00
Femminile Calcio a 5	450,00	-	970,00		1.420,00
Calcio Femm. C (pure)	600,00	250,00	970,00	78,00	1.898,00
Calcio Femm. C	600,00	-	970,00		1.570,00
Femminile Juniores (pure)	250,00	250,00	414,00	78,00	992,00
Femminile Juniores	250,00		414,00		664,00
Promozione	1.400,00	250,00	3.607,00	78,00	5.335,00
1^ Categoria	1.000,00	250,00	2.678,00	78,00	4.006,00
2^ Categoria	700,00	250,00	2.058,00	78,00	3.086,00
3^ Categoria	520,00	250,00	1.025,00	78,00	1.873,00
3^ Categoria Riserve	520,00	-	414,00	-	934,00
Under 21	520,00	250,00	1.025,00	78,00	1.873,00
Under 21 riserve	520,00	-	517,00	-	1.037,00
Amatori	350,00	250,00	600,00	78,00	1.278,00
Amatori riserve	350,00	-	600,00	-	950,00
Juniores Provinciale	520,00	-	362,00	-	882,00
Juniores Provinciale Pure	520,00	250,00	775,00	78,00	1.623,00
Calcio a 5 Serie C2 (pure)	450,00	250,00	970,00	78,00	1.748,00
Calcio a 5 Serie C2	450,00		970,00		1.420,00
Calcio a 5 Serie D (pure)	350,00	250,00	970,00	78,00	1.648,00
Calcio a 5 Serie D	350,00		970,00	-	1.320,00
Juniores Calcio a 5	250,00	-	414,00	-	664,00
Calcio Femm. Serie D (pure)	350,00	250,00	970,00	78,00	1.648,00
Calcio Femm. Serie D	350,00		970,00		1.320,00
Femminile Juniores (pure)	250,00	250,00	414,00	78,00	992,00
Femminile Juniores	250,00	-	414,00	-	664,00
Femm. Calcio a 5 Prov. (pure)	350,00	250,00	970,00	78,00	1.648,00
Femm. Calcio a 5	350,00	-	970,00	-	1.320,00

Publicato in Trento ed affisso all'albo del C.R. Trentino Alto Adige il 07/07/2011.

Il Segretario
(Patrizia Andreatta)

Il Presidente
(Osvaldo Carbonari)